LEGGE

PER LE REALI RISERVE

DI CACCIA E PESCA

DE' 3 DI OTTOBRE 1836.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.

1845.

LEGGE

PER LE REALI RISERVE

DI CACCIA E PESCA

DE' 3 DI OTTOBRE 1836.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.

1845.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VEDUTO il regolamento per le reali riserve di caccia e pesca de' 20 d' aprile 1822;

Veduti i nostri sovrani rescritti circa le variazioni portate nel personale degli agenti, e ne' siti delle reali riserve;

Ad oggetto di provvedere alla loro conservazione con misure analoghe a siffatte variazioni, ed al vigente sistema di repressione;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

CAPITOLO I.

Reati e pene in materia di reali riserve.

ART. 1. Non potrà immettersi bestiame ne' boschi e nelle reali riserve. Il padrone di animali sorpresi

*

in

in contravvenzione si punirà coll' ammenda di carlini dieci per ciascuno de' medesimi se grosso, come bove, vacca, cavallo, mulo, somaro; e di un carlino, se pecora, capra, castrato, o altro simile.

2. Chiunque sarà sorpreso con legna che si trovassero recise ne' boschi e nelle reali riserve, ovvero con ghiande o con altro prodotto delle medesime, si punirà coll' ammenda di due a sei ducati. Qualora però il trasporto di tali oggetti facciasi con vetture, l' ammenda si accrescerà di carlini quindici per ognuna di esse.

Potrà, secondo i casi, aggiugnersi all' ammenda la detenzione non maggiore di giorni sei.

3. È vietato di abbattere, svellere, recidere, scorzare, o in altro modo qualunque danneggiare gli alberi nelle riserve reali. I contravventori, oltre l' ammenda eguale al danno recato, verranno condannati alla prigionia, che si applicherà nel primo grado se il danno non ecceda ducati cento, e nel grado secondo se di valor maggiore.

4. È vietata la caccia ne' reali siti e ne' territorii ad essi contigui per tutta la estensione determinata con particolari determinazioni.

Niuno, ancorchè autorizzato dalla Polizia a conservare ed a portare armi, potrà ne' siti reali compresi nel divieto di caccia tenere ed esportare lo schioppo senza real permesso dato per mezzo del nostro Maggiordomo maggiore Soprantendente generale di Casa reale, e comunicato in iscritto dall' incaricato dell' amministrazione alla persona cui il permesso si accorderà.

Per le strade pubbliche comprese nelle reali riserve dovrà transitarsi collo schioppo scarico, o collo schioppo senza piastrina se siano di quelli che si usino colla piastrina al fucile.

Ogni contravvenzione alle determinazioni del presente

sente articolo sarà punita colla confiscazione dell'arma.

5. Il divieto di entrare nelle reali riserve, o di transitare per le strade pubbliche comprese nelle reali riserve collo schioppo carico, non include le partite di gendarmeria, di urbani, e di altra forza pubblica, nè quella di polizia, che per oggetto di servizio marcino col capo-posto in numero non minore di tre individui.

La gendarmeria a cavallo, sia anche un solo individuo dell'arma, conformemente alla sovrana risoluzione de' 2 di ottobre 1822, potrà entrare o transitare armata ne' siti e nelle strade pubbliche comprese nelle reali riserve, quando il faccia per oggetto di attuale servizio.

De' casi di entrata e di passaggio di forza pubblica indicata nel presente articolo sarà dato avviso all'incaricato dell'amministrazione, e se ne attenderà il permesso.

Sono dispensati di attenderlo così la forza della gendarmeria reale e delle truppe di linea, come quella degli urbani, purchè gli urbani sieno uniti a qualche individuo della gendarmeria.

6. Qualunque individuo di gendarmeria, di altra forza pubblica, o di polizia trovato collo schioppo nel recinto delle reali riserve, fuori i casi previsti nell'articolo precedente, si avrà per contravventore, e verrà sottoposto alla repressione indicata nell'articolo 17 pe' portatori d'armi che non sieno di loro proprietà.

7. Chiunque nelle reali riserve e ne' siti vietati verrà colto nella flagranza di avere sparato a qualunque sorta di caccia, si punirà colla confiscazione dello schioppo e delle provvisioni, e coll'ammenda non minore di ducati cinquanta.

8. Qualunque proprietario o guardiano rurale che, ottenuto dalla Polizia il permesso d'armi, voglia per custodia de' terreni o per difesa della vita tener lo schiop-

schioppo nelle reali riserve, non potrà farlo senza nostra sovrana autorizzazione accordata per mezzo del nostro Maggiordomo maggiore Soprantendente generale di Casa reale, e comunicata per iscritto dall' incaricato dell' amministrazione.

Nel foglio di autorizzazione sarà designata la reale riserva in cui vien permessa la detenzione dello schioppo. Si conserverà tale arma scarica, o carica a palla solamente, senza che possa conservarsi munizione per caccia minuta. Nel caso di contravvenzione i guardaboschi reali sequestreranno l' arma e la munizione.

9. Niun padrone di territorio, nè qualunque altro individuo potrà far camminare cani sciolti nel recinto de' siti sottoposti al divieto di caccia. I cani trovati in contravvenzione saranno uccisi da' guardaboschi reali.

È permesso tener nel proprio territorio un cane, ma con legno orizzontale al collo di lunghezza non minore di palmi due, onde impedire che dia seguito a qualunque caccia.

In tempo delle cove di pernici e di fagiani i cani dovranno tenersi incatenati.

Nel passaggio per istrade dentro le riserve reali i cani si condurranno legati; altrimenti verranno uccisi da' guardaboschi reali.

È a cura degli stessi guardaboschi reali dar morte a' gatti che trovassero fuori delle abitazioni esistenti nelle riserve reali.

10. I padroni delle terre comprese nella estensione de' reali siti ne' quali è vietata la caccia, ed ogni altro individuo che in tempo di cova di pernici, starne e fagiani ne dissipassero o seppellissero le uova, si puniranno coll'ammenda di dieci a trenta ducati.

11. È vietato di parare lacciuoli o tagliuole nei reali

reali siti riservati. Vi si potranno parare soltanto le reti; ma col permesso in iscritto del Maggiordomo maggiore Soprantendente generale di Casa reale.

Il contravventore, oltre la perdita degli ordegni, verrà sottoposto all'ammenda di due a dieci ducati.

12. La confiscazione degli ordegni e l'ammenda sanzionata nel precedente articolo saranno ancora profferite contro chiunque pescherà nelle riserve reali con qualunque istrumento capace a prendere o a discacciare i pesci.

13. Le pene stabilite ne'precedenti articoli ne'reati in materia di reali riserve non si applicheranno nel minimo ove siano essi eseguiti in tempo di notte.

14. La loro punizione nel caso di recidiva e di reiterazione si regolerà colle norme stabilite negli articoli 78 e seguenti delle *leggi penali*.

15. Con la prigionia e con l ammenda applicabile pe'reati in materia di reali riserve, si pronunzierà la condanna al rifacimento de'danni e delle spese giudiziarie, la quale si eseguirà colla coazione personale.

16. Le ammende applicate in vigor di questa legge saranno versate nella cassa dell' amministrazione del real sito, onde ripartirsi tra' guardaboschi reali, tra le guardie delle reali pesche, e tra altri agenti che hanno la custodia del real sito in cui la trasgressione è accaduta. La ripartizione sarà fatta a giudizio dell'incaricato dell' amministrazione.

Quantevolte per lo scovrimento della trasgressione siavi stato un denunciante, avrà egli la terza parte dell' ammenda introitata.

17. Se le armi, gli ordegni e gl'istrumenti in contravvenzione non appartengano al reo, e sieno revindicati dal proprietario, si condannerà il primo a soddisfarne il valore. Trovandosi nell' assoluta impossibilità di pagarlo, verrà sottoposto dal giudice che avrà profferita la confiscazione degli enunciati oggetti, alle pene seguenti.

Se il valore da soddisfarsi non ecceda i carlini ventinove, il contravventore si punirà, a seconda de' casi, col mandato in casa, o colla detenzione.

Se il valore sia di carlini trenta a ducati venti, la pena sarà di uno a due mesi di prigionia.

Se il valore ecceda la somma di ducati venti., la pena sarà il primo grado di prigionia non applicato nel minimo.

18. Per resistenza, vie di fatto, attacco contro i guardaboschi reali, le guardie delle reali riserve, avvenuti in atto che agiscano per oggetti del servizio cui sono addetti, i colpevoli verranno sottoposti alle determinazioni della legge de' 9 di dicembre 1825, relative agli attentati contro gli agenti della forza pubblica.

CAPITOLO II.

Procedura.

19. I guardaboschi reali e le guardie delle reali pesche con abituale vigilanza baderanno alla custodia delle reali riserve confidate rispettivamente alle loro cure; non che alla sorpresa, ed alla pruova delle trasgressioni che vi fossero eseguite.

20. Seguiranno essi l'oggetto materiale del reato per assicurarne la pruova; ma non s' introdurranno nelle case, nelle officine, negli edificii, ne' cortili adiacenti, ne' recinti senza l' intervento del commessario o dell' ispettore di polizia ordinaria; o del giudice del circondario, o del suo supplente; o del sindaco; o in fine di uno degli eletti comunali, uniformemente all'articolo 16 delle *leggi di procedura penale*.

21. Le autorità designate nel precedente articolo seconderanno prontamente le richieste che all' uopo riceveranno da' guardaboschi reali e dalle guardie delle

delle reali pesche, segneranno in ogni pagina e soscriveranno in fine il processo verbale compilato in rapporto alla perquisizione e sorpresa degli oggetti rinvenuti. Di ciascuno di essi verrà fatta precisa designazione nel processo verbale, e se ne assicurerà il reperto nelle forme legali.

22. I guardaboschi reali sequestreranno il bestiame, le armi con munizione sorprese in contravvenzione; gli ordegni, gl' istrumenti che han servito o erano destinati ad eseguir la contravvenzione: sequestreranno altresì i mezzi impiegati al trasporto di oggetti involati. Eseguiranno altrettanto le guardie delle reali pesche per trasgressioni in esse avvenute.

Gli oggetti sequestrati si porteranno al giudice del circondario, o a chi ne faccia le veci. Vi sarà del pari tradotto l' individuo sorpreso nella flagranza di trasgressione portante a prigionia.

23. Il bestiame si riterrà nella riserva reale, dove è stato sorpreso in contravvenzione: sarà nella medesima custodito e mantenuto a spese e rischio del contravventore, ed a cura dell' incaricato dell' amministrazione, che di dritto ne è reputato consegnatario finchè il giudice del circondario, o chi ne faccia le veci, non confermi in lui la consegna, o altrimenti non disponga.

Ove sia destinato altro consegnatario, il giudice disporrà di passarsi il bestiame in suo potere dopochè a tenore della tariffa dell' amministrazione sarà soddisfatta la valuta del suo mantenimento, della sua custodia, e di tutto altro che pel bestiame sequestrato fosse occorso.

24. Il bestiame sequestrato servirà ad assicurare, nel caso di condanna, la soddisfazione dell' ammenda, il rifacimento de' danni e delle spese giudiziarie.

25. I guardaboschi reali e le guardie delle reali pesche per contravvenzioni ne' siti confidati rispetti-

vamen-

vamente alla loro custodia compileranno processo verbale, che conterrà la designazione de' seguenti oggetti:

1.° giorno in cui è seguita la verifica del reato;

2.° nome, cognome, domicilio de' capienti compilatori del processo verbale;

3.° fatti particolari verificati e tendenti a palesare la natura e la circostanza del reato, ed in particolare il tempo e luogo in cui è avvenuto;

4.° nome, cognome, condizione e domicilio del contravventore, ove i guardaboschi reali, o le guardie delle reali pesche ne abbiano conoscenza;

5.° armi, ordegni, istrumenti che han servito, o erano destinati alla esecuzione del reato;

6.° numero e qualità individuali degli animali sorpresi in contravvenzione;

7.° elementi ed indizii raccolti in pruova del reato e del reo;

8.° data della chiusura del processo verbale.

26. Il processo verbale si compilerà tra le ore ventiquattro dalla verifica della trasgressione: verrà sottoscritto da' compilatori, e vidimato dal fattore della riserva reale, o dal direttore delle reali pesche, secondo che la trasgressione sia avvenuta nei primi, o negli altri de' siti riservati.

27. Il fattore ed il direttore di cui è menzione, invigileranno sulla condotta che i guardaboschi reali e le guardie delle reali pesche di loro dipendenza serbano nello adempimento de' proprii doveri. Ciascuno di essi baderà in particolare alla compilazione de' processi verbali. Nel caso d' inesattezza non vi segnerà il *visto*; ma si porrà di accordo col giudice del circondario, perchè ne' modi legali si supplisca alle mancanze in cui fossero incorsi i compilatori.

28. Il processo verbale tra le ore ventiquattro a contare dalla sua chiusura si ratificherà con giuramento

mento innanzi al giudice del circondario , o di chi ne faccia le veci , da' guardaboschi reali e dalle guardie delle reali pesche che l' avranno compilato.

29. Seguita la ratifica giurata del processo verbale , l'autorità giudiziaria ne darà copia a' compilatori, che la faranno sollecitamente pervenire all' immediato loro superiore.

30. Il processo verbale su' fatti di trasgressione di legge in materia di reali riserve farà piena pruova fino alla inscrizione in falso , ove concorrano le condizioni , 1.° che sia il medesimo compilato e ratificato con giuramento a norma de' quattro articoli precedenti ; 2.° che siavi l' atto di flagranza a' termini dell' articolo 50 delle *leggi di procedura penale ;* 3.° che ne' reati portanti ad ammenda , la quale presa insieme col valore del danno recato non ecceda i ducati venti , sia il processo verbale compilato da uno almeno de' guardaboschi reali , e delle guardie delle reali pesche , in cui si è delinquito ; e che portando a valore o a pena maggiore , abbiasi anche la testimonianza sia di altro di tali agenti , sia di persona estranea.

31. La pruova sino alla inscrizione in falso per fatto di trasgressioni espresse nel verbale de' guardaboschi reali e delle guardie delle reali riserve , non si estende alle deduzioni che essi ne avranno tratte. La valutazione delle medesime è rimessa al criterio morale del giudice.

32. Si osserveranno per la inscrizione in falso contro i processi verbali di cui è parola , le determinazioni degli articoli 156 a 158 della legge forestale de' 21 di agosto 1826.

33. In mancanza di una o più delle condizioni designate nel precedente articolo 31 , non avendosi nel processo verbale il privilegio di far pruova fino alla inscrizione in falso, si ammetterà l' incolpato alla pruo-

pruova in discolpa, che il giudice valuterà con quella che a carico si produrrà per parte dell' amministrazione del real sito da cui la riserva dipende.

34. Se i fatti segnati nel processo verbale non giungano a comprovare pienamente la incolpazione, il giudice competente curerà di supplirvi con altri atti, prendendone le tracce dal processo verbale, e ricevendo anche dilucidazioni da' suoi compilatori.

Sul risultamento di questi atti verrà del pari aperto l' adito a pruova in contrario.

35. L'incaricato locale del sito reale, e per le trasgressioni nelle reali pesche l' incaricato nella real balestreria si metteranno d' accordo per la destinazione del giorno in cui dovrà trattarsi la causa. Ciascuno di essi farà le parti dell' amministrazione del real sito, esercitando in giudizio l' azione civile per l' ammenda, pe' danni ed interessi, e per la confiscazione di armi, ordegni, istrumenti in contravvenzione. Eserciterà egli in giudizio i dritti di parte civile, ancorchè in esso non siasi costituito con tal qualità.

36. Spedirà il giudice competente la citazione, e procederà agli atti consecutivi colle forme che in vigor della enunciata legge de' 21 d' agosto 1826 si osservano pe' reati forestali.

37. Nel giudizio di trasgressioni in materia di riserve reali vi è luogo ad appello ed a ricorso alla Corte suprema di giustizia ne' casi ed a norma delle *leggi di procedura penale*.

38. Qualora l' incaricato di fare in giudizio le parti della reale amministrazione produce reclamo contro la sentenza, dovrà renderne consapevole il suo immediato superiore, ed attendere la risoluzione che questi prenderà sia per la rinunzia, sia per la discussione del gravame.

39. Finchè non abbiasi questa risoluzione, rimarrà sospeso il procedimento, purchè non siavi gravame del Ministero pubblico.

40.

40. Ci riserbiamo la formazione di un elenco dei luoghi diversi delle reali riserve colla designazione de' loro confini. Si osserveranno intanto sull' oggetto le disposizioni in vigore.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 3 di Ottobre 1836.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia
Firmato, NICCOLA PARISIO.

Il Consigliere Ministro di Stato Pres. interino del Cons. de' Ministri
Firmato, MARCHESE RUFFO.

Pubblicata in Napoli nel dì 9 di Novembre 1836.

PREZZO GRANA 10.